

**Deliberazione G.R. EMILIA
ROMAGNA 12 aprile 1999, n. 478
Individuazione dei comuni ad
economia prevalentemente turistica
e delle città d'arte.**

in s.o. G.U. n. 178 del 2-8-2001

sommario

Allegato 1 - Mercati domenicali
Allegato 2 - Zone turistiche:

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio ed in particolare l'art. 12 che, al terzo comma, stabilisce che le Regioni individuano i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 403 del 31 marzo 1999 si è provveduto ad approvare un progetto di legge recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" che, all'art. 16, definisce i criteri e le modalità di individuazione, da parte della Giunta regionale, dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte;

Vista altresì la circolare del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3463/C del 25 marzo 1999 con la quale lo stesso Ministero raccomanda alle Regioni di procedere, nelle more della definizione dei provvedimenti legislativi in fase di approvazione, all'adozione di atti amministrativi relativi agli aspetti di maggiore rilevanza imposti dal provvedimento di riforma;

Ritenuto che tra i suddetti aspetti di rilievo vada annoverato il tema degli orari nell'ambito di Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte;

Ritenuto pertanto, alla luce delle indicazioni suggerite dal Ministero con la surrichiamata circolare n. 3463/C e al fine di evitare qualsiasi situazione che non consenta un pieno avvio della riforma disposta col D.Lgs. n. 114/1998, di dover procedere all'adozione di un atto amministrativo di individuazione, in fase di prima attuazione, dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte;

Considerato che la Regione Emilia Romagna ha provveduto con L.R. 10 luglio 1984, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni ad individuare le località ad economia turistica nonché le località nelle quali si svolgono mercati domenicali;

Ritenuto opportuno, in attesa della compiuta definizione della normativa di competenza regionale prevista dal progetto di legge succitato, di dover procedere, in fase di prima attuazione, ad una conferma delle località individuate negli allegati n. 1 e n. 2 della L. R. n. 40/1984 e successive modifiche ed integrazioni con le seguenti indicazioni e specificazioni.

Allegato 1 - Mercati domenicali

In occasione dei mercati domenicali nonché delle fiere e dei mercati cadenti tradizionalmente nei giorni festivi i Comuni, rilevato il notevole flusso turistico determinato dai medesimi, possono autorizzare l'apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio limitatamente all'orario dei mercati o delle fiere;

Allegato 2 - Zone turistiche:

- 1) Zone di riviera
- 2) Città d'arte
- 3) Zone termali
- 4) Zone montane e altre località

Nelle suddette località i Comuni, in considerazione degli effettivi flussi turistici, individuano i periodi di maggiore afflusso nonché le zone del territorio comunale nelle quali la determinazione degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio avviene secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998.

Dette individuazioni sono effettuate dai Comuni sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale, Ing. Roberto Donati, in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L. R. 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;
A voti unanimi e palesi

delibera

– di confermare, in fase di prima attuazione, per le motivazioni e con le indicazioni e specificazioni espresse in premessa e che qui si intendono

integralmente riportate, l'elenco delle zone turistiche (comprendenti zone di rivieracittà d'arte, zone termali e zone montane e altre località) e delle località sedi di mercati domenicali indicate negli allegati n. 1 e n. 2 della L.R. n. 40/1984 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della determinazione degli orari di vendita degli esercizi al dettaglio ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998.

note
